

Verbale – Assemblea dei soci del 20/09/2023



In data 20/09/2023, presso la sede associativa in via Isonzo n.62, Bisceglie, alle ore 21:30 si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "RicreApulia: Ricreando Apulia". Si tratta della seconda convocazione rispetto alla precedente, prevista per il 19/09/2023 alle ore 6:00.

Sono presenti i seguenti associati: Sonia Stanca, Andrea Iacopo Valente, Claudio Antonio Parisi, Alessandra Ventura, Marianna Valente, Bernardo Valente, Saverio Binetti, Antonio Milici, Flavia Giulia Fumarola, Marco Ambrosini.

Presiede la riunione la Presidente Sonia Stanca. Verbalizza la Segretaria Marianna Valente.

La Presidente legge l'unico punto dell'O.D.G., che prevede:

- revisione dello Statuto con modifica e integrazione dell'art. 6, e modifica dell'art. 16.

La Presidente apre l'assemblea spiegando le proposte di modifica in corso di discussione. Il Consiglio Direttivo di RicareApulia APS propone ai soci di approvare tre modifiche distinte allo Statuto associativo, finalizzate a facilitare le operazioni di trasimigrazione all'interno del registro del RUNTS allineandolo al Codice del Terzo Settore (d. l. 3 luglio 2017 n. 117).

Il Direttivo propone di commutare l'art. 6, che allo stato attuale recita, testualmente:

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero dei Soci è illimitato. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale. Possono far parte dell'Associazione RicareApulia tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o non residenti nello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, idea politica e religione, che condividano gli scopi comuni.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e accompagnati da un maggiorenne loro responsabile durante le attività, salvo espresso modulo di consenso e scarico di responsabilità sottoscritto da genitore. I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale, nel rispetto di Statuto e linee programmatiche.

Tutti i Soci che hanno diritto di voto, sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono fruire completamente della struttura e dei servizi associativi; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. Possono essere persone fisiche, Enti o Associazioni. Nel caso in cui non siano persone ma Enti, etc. il voto del loro rappresentante in Assemblea varrà al pari degli altri soci.

Costituiscono eccezione il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, poichè è necessario essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi per l'esercizio di questi poteri.

Eventuali Sostenitori e/o Simpatizzanti dell'Associazione, invece, non sono soci effettivi, ma persone che, in sintonia con le finalità di cui all'Art. 4, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo un contributo liberale alle attività associative o contribuiscano alla realizzazione di singole o specifiche iniziative dell'associazione. Essi non assumono status di socio automaticamente in virtù della liberalità elargita, salvo manifestino volontà in tal senso nei modi e nelle forme di cui all'art. 7

nella nuova forma:

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero dei soci è illimitato. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale. Possono far parte dell'Associazione RiecreApulia tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o non residenti nello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, idea politica e religione, e che condividano gli scopi comuni dell'Associazione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e accompagnati da un maggiorenne loro responsabile durante le attività, salvo espresso modulo di consenso e scarico di responsabilità sottoscritto da genitore. I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti, e all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale, nel rispetto di Statuto e linee programmatiche.

Tutti i soci che hanno diritto di voto sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono fruire completamente della struttura e dei servizi associativi. Possono essere persone fisiche, Enti o Associazioni. Nel caso in cui non siano persone ma Enti, etc. il voto del loro rappresentante in Assemblea varrà al pari degli altri soci.

Inoltre il Direttivo, riferisce la Presidente, propone di introdurre un art. 6 bis dedicato ai sostenitori, che recita:

Possono essere ritenuti sostenitori tutti coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario alle attività associative. I sostenitori non sono soci, quindi non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il

diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

In ultima istanza, la Presidente propone di modificare l'art. 16, dedicato al Comitato Tecnico, che in precedenza recitava:

Non è organo istituzionale e obbligatorio e può istituirsi all'occorrenza. In tale caso, un Consigliere del CD verrà investito della carica di Coordinatore. Attività, poteri e modalità operative saranno definiti con apposito regolamento da redigersi.

nella nuova forma:

È un organo sociale che può istituirsi all'occorrenza. In tale caso, uno dei soci verrà investito della carica di Coordinatore dal CD. Attività, poteri e modalità operative sono definiti nell'apposito regolamento dedicato al Comitato Tecnico.

Sottoposte alla votazione dei soci, le modifiche vengono approvate all'unanimità.

La Presidente Sonia Stanca e la Segretaria Marianna Valente dichiarano chiusa l'assemblea alle ore 21:45.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

La Segretaria

Marianna Valente

La Presidente

Sonia Stanca

A.P.S. RICCIEAPUL'A
RICREANDO APULIA
Il Presidente

Sonia Stanca



REGISTRO A TRANI II 03-10-2023
AL N. 581
EURO (*esent p*)

ASSISTENTE TRIBUTARIO*

Francesca Mita

() Firma su delega del Direttore Provinciale Daniela Lopedote*

20/09/2023

	FOGLIO PRESENZE VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE		RICREAPULIA APS
n.	NOME	COGNOME	FIRMA
1	SONIA	STANCA	Sonia Stanca
2	ANDREA	VALENTE	Andrea Valente
3	BERNARDINO	VALENTE	Bernardino Valente
4	MARIANNA	VALENTE	Marianna Valente
5	CLAUDIO ANTONIO	PARISI	Cm/ Am/ Pm
6	SAVERIO	BINSATI	SB
7	ANTONIO	MILICI	Antonio Milici
8	MARCO	AMBROGINI	Marco Ambrogin
9	FUSIA GIULIA	FONAROLA	Fus Fh
10	ALESSANDRA	VENTURA	Alessandra Ventura
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

A.P.S. RICREAPULIA
RICREANDO APULIA
Il Presidente

Sonia Stanca

Associazione di Promozione Sociale "RicreApulia APS"

Ai sensi del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117 l'Associazione aderente al terzo settore con finalità di Promozione Sociale, ludico-culturale e ricreativa denominata "RicreApulia APS", costituita il giorno 14 Novembre 2016 presso lo studio legale Avv. Francesco Di Reda in Via Carlo De Trizio 28 a Bisceglie, che di seguito sarà indicata sinteticamente come "RicreApulia", o semplicemente "Associazione", a seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci svolta il 20 settembre 2023 presso la propria sede di Via ISONZO, 62 in Bisceglie, aggiorna il proprio Statuto come segue.

L'Associazione elegge sede legale in Bisceglie, alla Via ISONZO, 62 e assume forma giuridica di ETS in qualità di Associazione di Promozione Sociale, apolitica e senza scopo di lucro. Essa opera per fini ludico-culturali, ricreativi, sportivi, turistici e di aggregazione sociale e valorizzazione e salvaguardia del territorio e delle sue arti, la sua storia e le sue tradizioni, nonché per l'inclusione sociale attraverso le proprie attività.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di promuovere, svolgere, favorire o collaborare in attività che stimolino l'interesse per la cultura, l'arte e ogni altra attività conforme a quanto contenuto nello statuto sociale.

Conformemente e strumentalmente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci fermo restando gli altri adempimenti di legge.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Con la denominazione di "RicreApulia APS", è liberamente costituita l'Associazione di Promozione Sociale aderente al cd Terzo Settore con fini di utilità sociale, culturale, ludico-sportiva e turistica, senza scopo di lucro.

Il domicilio e sede legale dell'Associazione sarà ubicato presso i locali siti in via Isonzo, 62 a BISCEGLIE (BT), già concessi in comodato all'associazione. L'eventuale cambio di indirizzo della sede legale, purché nello stesso Comune d'appartenenza, non necessita di modifiche allo Statuto. Eventuali sedi amministrative e operative dislocate sul territorio nazionale possono essere istituite per volontà del CD con delibera e senza bisogno di modifiche statutarie.

ART. 2 – DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione persegue i propri scopi senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, quali prevalentemente, ma non esclusivamente, quelle elencate nelle lettere d), f), i), k), l), v) e z) dell'art. 5 comma 1 del d.lgs 117/2017, da considerarsi ivi riportate integralmente.

Scopo dell'ETS RicreApulia APS è prevalentemente la promozione della cultura ludica, artistica e civica intese in molteplici forme (giochi, teatro, svago, pittura, fotografia, musica, letteratura, sport), concepite sia come strumento di formazione e arricchimento umano, che come momento d'incontro e interazione tra le persone. L'Associazione, inoltre, valorizza e tutela le bellezze culturali e artistiche e le tradizioni locali, collaborando fattivamente alla loro conservazione, recupero, ripristino e tramandamento.

L'Associazione culturale RicreApulia è apartitica, areligiosa e non persegue alcun fine di lucro. Pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo.

Persegue scopi di promozione culturale, turistica, sportiva, ludica e artistica diffondendo tramite l'aiuto degli associati la conoscenza dell'arte, della storia, del gioco e di altre attività di intelletto, nonché dell'affermazione personale dell'uomo.

L'Associazione culturale RicreApulia si prefigge i seguenti scopi: riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione e sviluppo culturale, anche volto all'utilità sociale; promuovere e organizzare: attività, manifestazioni culturali, musicali, artistiche, ricreative, sportive, eventi ludici, gruppi di studio, elaborazione progetti etc.

ART. 5 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

RicreApulia intende promuovere svariate attività, e in particolare culturali, ludiche, sportive, turistiche quali: convegni, workshop, corsi, mostre, proiezioni, concerti, tornei ludici, manifestazioni sportive,

viaggi, attività di formazione e di consulenza nei confronti dei soci, di enti pubblici e in generale di qualsiasi entità lo richiedesse.

L'Associazione di Promozione Sociale RicareApulia intende inoltre: *diffondere* la conoscenza ludica e civica con particolare legame al territorio d'appartenenza; *diffondere* la conoscenza degli sport, al chiuso o all'aperto, che abbia fine ludico e aggregativo; *aiutare* tramite mostre, congressi e concorsi la diffusione dell'arte e della cultura; *attivare* gruppi di studio e lavoro per lo sviluppo di progetti collaborandone alla realizzazione; *diffondere* la pratica del gioco di ruolo in tutti i suoi aspetti, non ultima l'interazione tra i giocatori e la volontà di mettere in contatto gli appassionati, la comprensione dell'immaginario contesto storico, geografico e sociale nel quale si sviluppa e attraverso il quale i giocatori stessi, con l'immaginazione e per la sua durata, si identificano con i loro personaggi; *stabilire* opportune forme di collaborazione con istituti, associazioni ed enti per il miglioramento e la crescita degli individui; *compiere* qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite di beni mobili e immobili; la stipulazione di mutui e fidejussioni; *promuovere* attività che consentano ai propri associati, o ad altre associazioni/enti, di apprendere, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità per la crescita della cultura in genere; *stendere, stampare e diffondere* testi, periodici, dispense e altro materiale, cartaceo o informatico; *compiere* attività di servizi e/o di noleggio spazi all'interno di aree pubbliche e private legate alla promozione del territorio; *condurre* e gestire esercizi pubblici in genere e quant'altro annesso e affine; *organizzare e/o svolgere* corsi di avviamento al lavoro, formazione, aggiornamento professionale utili all'ottenimento di attestati, riconoscimenti, abilitazioni per l'artigianato e ogni altra attività di sostegno; *contribuire* anche operativamente alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del territorio d'appartenenza.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, gli organi direttivi dell'Associazione potranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee purché non in contrasto con le finalità dell'Art. 4 stesso. Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi. L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali o da privati. L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo o da organo da esso direttamente delegato tramite delibera.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.11779.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

ART. 6 – SOCI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il numero dei soci è illimitato. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale. Possono far parte dell'Associazione RicareApulia tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti o non residenti nello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, idea politica e religione, e che condividano gli scopi comuni dell'Associazione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e

accompagnati da un maggiorenne loro responsabile durante le attività, salvo espresso modulo di consenso e scarico di responsabilità sottoscritto da genitore. I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti, e all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale, nel rispetto di Statuto e linee programmatiche.

Tutti i soci che hanno diritto di voto sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono fruire completamente della struttura e dei servizi associativi. Possono essere persone fisiche, Enti o Associazioni. Nel caso in cui non siano persone ma Enti, etc. il voto del loro rappresentante in Assemblea varrà al pari degli altri soci.

ART. 6 bis – SOSTENITORI

Possono essere ritenuti sostenitori tutti coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario alle attività associative. I sostenitori non sono soci, quindi non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 7 – AMMISSIONE, RECESSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

AMMISSIONE. Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta, anche tramite strumento informatico, al CD, che ne delibera l'eventuale ammissione; in ogni caso il socio si considera ammesso per silenzio/assenso trascorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal CD, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato obbligatoriamente prima della partecipazione a un qualsiasi evento o iniziativa associativa (salvo diversa ed espressa delibera) presso la sede (ufficiale o dislocata) dell'Associazione, in contanti o per via telematica.

Il CD ha facoltà di negare, con motivato parere da trasmettersi all'interessato, l'ammissione di coloro che abbiano tenuto o tengano comportamenti o rivestano status tali per cui si possa disattendere l'assoluta coerenza necessaria per il perseguimento degli scopi sociali. È facoltà del socio ricorrere tale decisione (comunicandolo all'associazione entro 60 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza), portandola dinanzi all'Assemblea dei soci, che la discuterà nella prima assemblea utile.

RECESSO. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al CD e avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento; il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa.

ESPULSIONE. L'espulsione è deliberata dal CD a maggioranza semplice con motivato parere qualora il socio abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l'ammissione; arrechi disturbo o turbativa all'armonioso svolgimento dell'attività sociale; abbia posto in essere attività contraria agli scopi associativi o arrechi grave danno al decoro dell'Associazione; quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri regolamenti; si renda moroso nel pagamento della quota associativa e dei contributi per la partecipazione alle iniziative. I provvedimenti che pronunciano decadenza o esclusione sono comunicati all'interessato con lettera, mail o altra forma di comunicazione, compresi programmi di messaggistica o social network ufficialmente adottati dall'associazione. Producono effetto dal giorno successivo. La quota associativa è intransmissibile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto inviando presso la sede legale apposito ricorso al o alla Presidente entro 30 giorni dalla notizia del ricorso non sospende l'esecutività. Il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci effettivi hanno diritto a: partecipare a tutte le attività sociali, a ricevere dall'Associazione eventuali servizi, all'elettorato attivo e passivo, alle cariche sociali.

Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al CD e presso la sede legale, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede stessa in presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo che risponderà alle eventuali domande o richieste dell'associato. La domanda di accesso potrà anche avvenire in forma orale durante l'assemblea, purché messa a verbale, e verrà evasa negli stessi termini di cui al comma precedente.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad accettare nel rispetto pieno e incondizionato le finalità perseguite dall'Associazione e nel suo interesse;
- all'osservanza del presente Statuto, degli altri regolamenti interni e delle delibere degli organi competenti dell'Associazione;
- a frequentare l'Associazione e a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere comportamenti cordiali e amichevoli con gli altri soci e con gli ospiti, a non arrecare disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento delle attività e a non attuare iniziative in contrasto con le ispirazioni che la animano;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali contribuzioni richieste per la partecipazione a determinate e specifiche iniziative.

ART. 9 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività dalle quote associative versate annualmente dagli associati, da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione anche attraverso contributi straordinari.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone di: quote sociali, oblazioni volontarie e contributi straordinari decisi dagli organi sociali; contributi elargiti da enti pubblici o da privati; proventi delle iniziative promosse; introiti derivanti da convenzioni; sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche; beni mobili o immobili che pervengano legittimamente a qualsiasi titolo; ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano.

In ogni caso tutti gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio; è espressamente vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione in favore di soci e partecipanti.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e a titolo gratuito dei propri associati. In alcuni casi il socio potrebbe avere diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 31/12 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30/05 successivo per la definitiva approvazione e deposito presso il RUNTS ove previsto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono: il o la Presidente; il o la Vicepresidente; l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo (CD); il Comitato Tecnico (ove istituito).

È facoltà del CD proporre all'Assemblea l'istituzione di nuovi e diversi organi sociali per svolgere funzioni meramente pratiche o organizzative, senza bisogno di alcuna modifica allo Statuto, fermi restando quelli esistenti.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il o la Presidente è il o la rappresentante legale dell'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, e ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Presiede l'Assemblea dei soci e il CD.

È responsabile del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti, e stimolando assieme al CD le attività sociali. Dell'esecuzione di ogni suo atto, il Presidente dà notizia al CD nella prima riunione utile.

Viene eletto/a dal CD, tra i suoi membri, a maggioranza di almeno 2/3 dei soci. In caso di insuccesso nella prima votazione, verrà eletto/a a maggioranza semplice. Dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il o la Presidente esercita i seguenti poteri: cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del CD; assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzato/a dal CD e/o

dall'Assemblea; nomina e sceglie il o la proprio/a Vicepresidente; stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, coordinandosi col CD, che presiede senza diritto di voto e con cui sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti; dispone dei fondi sociali e dei c/c bancari e/o postali, anche assumendone la titolarità dove necessario, e sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione.

ART. 12 – VICEPRESIDENTE

Il o la Vicepresidente è scelto/a dal o dalla Presidente tra i soci effettivi. Rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il o la Presidente sia oggettivamente impossibilitato/a a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega. Può essere membro del CD.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si riunisce in sedute Ordinarie e Straordinarie. Sono ammessi in Assemblea tutti i soci in regola con la quota annuale, secondo le disposizioni presenti nello Statuto.

L'Assemblea ORDINARIA è convocata dal o dalla Presidente o dal CD almeno una volta l'anno mediante avviso nei locali della Sede e altro mezzo di comunicazione dell'Associazione idoneo allo scopo, almeno 5 giorni prima, indicando tempi, luogo e OdG. È convocata anche su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci effettivi al CD, indicando l'OdG che si vuole discutere.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria: discutere e approvare il rendiconto finanziario; ratificare i regolamenti interni; tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza da Statuto, legge, o dai successivi regolamenti. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali nonché l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo, preventivo e, qualora redatto, il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea STRAORDINARIA viene convocata tutte le volte che il CD lo reputi necessario, o qualora ne facciano richiesta almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto, seguendo le stesse modalità di quella Ordinaria. Le principali, ma non esclusive, competenze dell'Assemblea Straordinaria sono di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove redatto); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), alle stesse condizioni enunciate nell'articolo seguente relativo alle adunanze del Consiglio Direttivo

Per le modalità della costituzione e delle deliberazioni delle Assemblee si rimanda alle disposizioni di legge, nonché a un eventuale apposito regolamento in conformità alle stesse.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (CD) eletto dall'Assemblea tra i soci effettivi così come descritti e disciplinati nell'art. 6. È composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 10 (dieci) membri scelti fra i soci effettivi con modalità regolamentate dall'Assemblea.

Il CD può delegare alcune delle sue attribuzioni a uno o più dei suoi componenti anche riuniti in apposito comitato di gestione.

Il o la Presidente, il o la Vicepresidente e i membri del CD durano in carica per 2 (due) anni e sono

rieleggibili. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, tutti i compiti e i poteri del CD saranno regolamentati dall'Assemblea così come per le modalità di elezione degli stessi, nonché la descrizione di funzionamento e requisiti di costituzione per le riunioni e deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, ferma restando la rappresentanza dell'associazione che spetta sempre al o alla Presidente.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il CD si riunisce tutte le volte che il o la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e in ogni caso almeno 3 volte all'anno. È convocato mediante lettera, e-mail o avviso in qualsiasi forma di comunicazione, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal o dalla Presidente o, in sua assenza, dal o dalla Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal o dalla Segretario/a o dal Consigliere più anziano.

Il o la Segretario/a, o suo delegato, redige un verbale della riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

È comunque facoltà dell'Assemblea approvare eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo che ne disciplini le attività operative, purché non in contrasto con le presenti disposizioni.

ART. 15 – IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Il o la TESORIERE/A cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e tiene traccia dei movimenti nei libri contabili.

Il o la SEGRETARIO/A cura la tenuta dei libri sociali e il loro aggiornamento.

Entrambi gli organi sono inoltre competenti per quant'altro descritto nel regolamento degli organi istituzionali redatto e approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 16 – IL COMITATO TECNICO

È un organo sociale che può istituirsi all'occorrenza. In tale caso, uno dei soci verrà investito della carica di Coordinatore dal CD. Attività, poteri e modalità operative sono definiti nell'apposito regolamento dedicato al Comitato Tecnico.

ART. 17 - SCIoglimento

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice civile o dallo Statuto, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore stabiliti dall'Assemblea nell'atto dello scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti associativi. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI E COLLEGIO ARBITRALE

I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statuarie. Gli stessi sono quindi obbligati e vincolanti sia per gli associati, sia per gli organi associativi, fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, fra componenti degli organi medesimi, sarà regolata da un Collegio arbitrale interno a tale scopo nominato e disciplinato dal CD.

Il presente Statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro ratifica del CD.

BISCEGLIE, IL 20/09/2023 - Letto, Approvato e Sottoscritto.

LA LEGALE RAPPRESENTANTE, PRESIDENTE

Stanca Sonia

Sonia Stanca

A.P.S. RIREAPULIA

RICREANDO APULIA

Il Presidente

Sonia Stanca